Regolamento per la Certificazione di Prodotto, Direttiva Macchine 2006/42/CE

File 174PCrev13 regolamento CdP macchine. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta

Elenco delle principali modifiche rispetto alla precedente revisione

Rev.	Data	Descrizione
13	01/02/2023	Modificato paragrafo 4.1.
12	12/11/2020	Inseriti paragrafi modifiche del regolamento e riservatezza.
11	28/09/2020	Specificato al punto 7.4.1 il ritiro dal mercato dei prodotti difettosi
10	30/07/2020	Aggiornamento del Prodotto certificato
09	20/07/2019	Inserita raccomandazione relativa alla sottoscrizione da parte del fabbricante di tutta la documentazione progettuale compre dente l'elenco dei componenti. Inserita facoltà di formulare prezzi sulla base di analisi specifica in alternativa al ricorso al listino. Nell'ambito della modifica di un certificato già emesso, introdotto l'adempimento a carico del fabbricante, di documentare compiutamente la modifica non limitando la descrizione dei soli componenti aggiunti ma con esame del contesto di installazione all'interno della macchina e sulle prevista ripercussioni sul funzionamento
08	21/01/2019	Aggiunta l'identificazione dei componenti di sicurezza/principali previsti ed altre modifiche minori
07	02/09/2016	Aggiunte precisazioni per quanto riguarda l'esame documentale (5.3.1) e il Rapporto sulla valutazione (5.3.4).
06	03/09/2015	Aggiunto che è previsto un invio formale al Costruttore dell'esito della valutazione della documentazione tecnica prima di ogni ispezione.
05	20/10/2014	Eliminato capitolo sorveglianza perché non pertinente e revisione generale del documento
04	09/09/2014	Aggiornamento per adeguamento ISO/IEC 17065
03	22/11/2012	Regolamento riscritto completamente
02	06/11/2012	Procedura completamente riscritta
01	30/03/2012	Aggiornamento dei documenti collegati
00	15/04/2011	Prima emissione

File 174PCrev13 regolamento CdP macchine. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

Sommario

1 Scopo 4
2 Terminologia 4
3 Riferimenti 4
4 Regole generali 4
4.1 Principi di imparzialità 4
4.2 Risorse impiegate 5
5 Il processo di certificazione 6
5.1 Domanda per la certificazione 6
5.2 Riesame della domanda, quotazione della certificazione e inizio dell'iter di certificazione 8
5.3 Valutazione della conformità 8
5.4 Decisione per la certificazione: riesame finale e delibera 10
5.5 Marcatura CE 11
5.6 Concessione del marchio CERTIFICAZIONI 11
5.7 Modifiche al Prodotto certificato 12
5.8 Aggiornamento del Prodotto certificato 12
6 Obblighi del Richiedente e del Concessionario 12
6.1 Responsabilità del concessionario - Manleva 13
7 Riesame, modifica, sospensione, revoca, rinuncia e trasferimento 14
7.1 Riesame della validità dell'attestato 14
7.2 Modifica dell'attestato 14
7.3 Sospensione dell'attestato 14
7.4 Revoca dell'attestato 15
7.5 Rinuncia alla certificazione 16
7.6 Trasferimento della certificazione 17
8 Modifiche dei requisiti 18
9 Limiti e responsabilità di CERTIFICAZIONI 18
9.1 Responsabilità di CERTIFICAZIONI 18
10 Informativa ex GDPR – Regolamento UE 2016/679 19
11 Modifiche al presente Regolamento 20
12 Riservatezza 20
13 Ricorsi e reclami 20
14 Documenti collegati 20

File 174PCrev13 regolamento CdP macchine. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

1 Scopo

Il presente documento disciplina le modalità seguite da CERTIFICAZIONI ai fini del rilascio della certificazione CE di macchine contenute nell'allegato IV (gruppo 17) della Direttiva macchine 2006/42/CE mediante la procedura prevista dall' Allegato IX "Esame CE del tipo".

Il Regolamento definisce le azioni che debbono essere effettuate a tal fine, sia da parte di CERTIFICAZIONI che da parte del richiedente.

2 Terminologia

ODD.....Organo di Delibera della Certificazione.

Parte interessata .....Persona o gruppo di persone aventi un interesse nelle prestazioni o nel successo del Prodotto.

CdP.....Certificazione di prodotto.

Richiedente.....l'Organizzazione che richiede la CdP che può essere il Fabbricante o il Mandatario.

Concessionario .....l'Organizzazione a cui è stata concessa la CdP che può essere il Fabbricante o il Mandatario.

Fabbricante.....persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina ed è responsabile della conformità della macchina ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale; in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina.

Mandatario.....qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in tutto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con la Direttiva.

Direttiva .....direttiva macchine 2006/42/CE, recepita dal D.Lgs 17/2010

Prodotto.....la macchina oggetto della richiesta di CdP oppure il prodotto cui è stata concessa la CdP

Regolamento .....Il presente documento

Si applicano, inoltre, le definizioni descritte nel D.Lgs 17/2010.

3 Riferimenti

I riferimenti a tutte le norme e le leggi sono contenuti nell'ultima registrazione del documento MQ964.

4 Regole generali

4.1 Principi di imparzialità

File 174PCrev13 regolamento CdP macchine. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

CERTIFICAZIONI non esercita attività di consulenza per progettare e sviluppare macchine, e/o loro componenti, né direttamente né tramite subappalti a suoi fornitori.

CERTIFICAZIONI si assicura che gli Ispettori e i componenti degli ODD non abbiano avuto rapporti contrattuali con le Organizzazioni che abbiano fatto richiesta di certificazione negli ultimi tre anni dalla data dell'impegno da loro assunto per l'attività di certificazione stessa, onde garantire la loro imparzialità ed indipendenza di giudizio.

CERTIFICAZIONI assicura che i processi per la concessione, il mantenimento, l'estensione e riduzione, la sospensione e la revoca della certificazione avvengano con imparzialità, in quanto le decisioni in merito alla certificazione vengono prese da persone diverse da quelle che hanno condotto la valutazione.

Gli oneri per la sicurezza sono pari a 7,00 euro/accesso a cantiere.

Tutte le minacce all'imparzialità vengono comunque identificate con continuità e gestite attraverso l'ausilio di un Comitato di salvaguardia dell'imparzialità che CERTIFICAZIONI ha costituito con l'obiettivo di salvaguardare tutti gli aspetti legati all'imparzialità.

CERTIFICAZIONI, dopo un anno, in caso di mancato invio della documentazione richiesta da parte dell'installatore o del rappresentate autorizzato, intende rifiutata la certificazione e trasmette una comunicazione agli organi competenti.

4.2 Risorse impiegate

Alcune fasi delle attività di valutazione (es. prove e misurazioni) sul prodotto possono essere subappaltate a soggetti terzi quali ad esempio laboratori esterni, ivi compresi quelli del Fabbricante e/o dei suoi eventuali fornitori, qualificati, in conformità alle norme applicabili, secondo la procedura di CERTIFICAZIONI PA002 "Procedura di qualificazione dei fornitori".

Le attività di verifica presso il Fabbricante ed i suoi eventuali fornitori sono svolte da personale dipendente CERTIFICAZIONI oppure da personale esterno, qualificato in conformità alle norme applicabili, secondo le procedure PC080" Regolamento per l'attribuzione degli incarichi a ispettori ed esperti" e PC082 "Procedura per l'attribuzione delle qualifiche", e obbligato contrattualmente al segreto professionale.

4.2.1 Subappalto

Qualora CERTIFICAZIONI subappalti attività di valutazione ad un altro organismo notificato o accreditato o a un fornitore qualificato, stipula un accordo, opportunamente documentato, riguardante le disposizioni, e che include gli aspetti di riservatezza e di conflitti di interesse. Inoltre, come previsto dalla norma ISO/IEC 17065:2012, CERTIFICAZIONI:

a) assume la piena responsabilità per ogni attività subappaltata e mantenere la responsabilità per rilasciare, mantenere, estendere, sospendere o ritirare la certificazione;

b) garantisce che l'organismo subappaltato o la persona a cui è affidato il subappalto sia competente e sia conforme alle disposizioni applicabili della presente norma o di altre norme e guide riguardanti le attività di prova, ispezione o altre attività tecniche e non sia coinvolto direttamente o tramite il datore di lavoro, con la progettazione e la fabbricazione del prodotto per non compromettere l'imparzialità;

File 174PCrev13 regolamento CdP macchine. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

c) richiede sempre prima il consenso del richiedente la certificazione e, in difetto, rinuncia all'attività di certificazione;

d) mantiene aggiornato un elenco di erogatori abilitati per i servizi affidati all'esterno su MC201, qualificati secondo quanto indicato in PA002 "Qualificazione dei fornitori";

5 Il processo di certificazione

5.1 Domanda per la certificazione

Per accedere ai servizi di valutazione della conformità offerti da CERTIFICAZIONI il richiedente presenta una "Domanda di Certificazione" MV175 resa disponibile sul sito web www.certificazioni.it oppure trasmessa su richiesta.

La domanda può essere presentata solo dal Fabbricante della macchina o un Mandatario stabilito nella Comunità Europea.

La domanda di certificazione deve essere compilata con le seguenti informazioni:

1. la ragione sociale ed indirizzo del Richiedente;
2. l'indicazione se il Concessionario è il Fabbricante della macchina o il suo Mandatario;
3. una dichiarazione scritta che specifichi che la stessa domanda non è stata presentata a un altro organismo notificato (unicità della domanda);
4. il tipo di certificazione richiesta;
5. l'identificazione della macchina oggetto della domanda di certificazione (tipo di prodotto, modello, codice articolo, denominazione commerciali, ecc.);
6. la ragione sociale e l'indirizzo del Fabbricante;
7. l'indirizzo del sito produttivo (ovvero dei siti produttivi) del prodotto per i quali è richiesta la certificazione;
8. la norma ovvero la specifica tecnica a fronte della quale si intende ottenere la certificazione;
9. il nome del referente da contattare presso il Concessionario e, se applicabile, il nome del referente presso il Fabbricante.

Alla presentazione della domanda di certificazione, il Richiedente deve consegnare i seguenti documenti:

1. un certificato dal quale risulti l'iscrizione del Richiedente ad una Camera di Commercio o documento equivalente;
2. copia dell'eventuale certificato relativo alla certificazione del sistema gestione qualità del Fabbricante;
3. un fascicolo tecnico, preferibilmente sottoscritto dal Richiedente, contenete la documentazione sufficiente per svolgere le attività di certificazione sulla macchina oggetto della domanda di certificazione;
4. se il Richiedente è un Mandatario copia del contratto stipulato con il Fabbricante.

File 174PCrev13 regolamento CdP macchine. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

5.1.1 Contenuto del fascicolo tecnico

Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre eventuali informazioni specifiche per quanto riguarda parti utilizzate dal Fabbricante della macchina, a meno che la loro conoscenza sia essenziale per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della direttiva 2006/42/CE. Esso deve riguardare, solo nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina.

Il fascicolo tecnico deve essere redatto in lingua italiana (e/o in altre lingue ufficiali della Comunità europea se precedentemente concordato con CERTIFICAZIONI); le istruzioni della macchina costituiscono un'eccezione a tale norma come previsto dalla direttiva macchine all'allegato I, punto 1.7.4.1.

Il fascicolo tecnico (come previsto dalla direttiva 2006/42/CE, allegato VII, punto A) deve comprendere gli elementi seguenti:

1. un fascicolo di costruzione composto:
    a. da una descrizione generale della macchina,
    b. da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina, preferibilmente sottoscritto dal fabbricante o dal progettista;
    c. tabella recante tipologie di componenti previsti con riferimento ad disegno di assieme;
    d. dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute,
    e. dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi, preferibilmente sottoscritto dal fabbricante o dal progettista, che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
        i. un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina,
        ii. le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina,
    f. dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,
    g. da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte,
    h. da un esemplare delle istruzioni della macchina,
    i. se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio,
    j. se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina,
    k. da una bozza della dichiarazione CE di conformità redatta in conformità all'Allegato II della Direttiva dove si metta in evidenza lo spazio dove riportare i dati di CERTIFICAZIONI una volta ottenuta l'attestazione di tipo;
2. nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni del presente decreto legislativo.

File 174PCrev13 regolamento CdP macchine. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

5.2 Riesame della domanda, quotazione della certificazione e inizio dell'iter di certificazione

CERTIFICAZIONI, una volta ricevuta la domanda di certificazione, provvede a verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni contenute e si assicura di avere tutte le competenze e le disponibilità di risorse necessarie a prestare il servizio richiesto. Se del caso, CERTIFICAZIONI richiede eventuali informazioni mancanti o chiarimenti.

Dopo aver riesaminato la domanda, provvede poi a quotare il servizio per la certificazione richiesta sulla base delle informazioni fornite. Qualora la richiesta invece non possa essere accettata, CERTIFICAZIONI informerà il Richiedente specificando le relative motivazioni.

La quotazione può essere ricavata dal Listino vigente alla data dell'emissione dell'offerta o da una analisi del prezzo specifica, e gli eventuali sconti applicati rispettano la politica degli sconti definita da CERTIFICAZIONI, ivi compresa l'approvazione successiva del CSI quando prevista.

L'accettazione dell'offerta costituisce l'ordine per l'attività di certificazione richiesta e il modulo di "Domanda di Certificazione" MV175 firmato e riesaminato costituisce il contratto di certificazione.

L'incaricato di CERTIFICAZIONI, comunica a questo punto le modalità di svolgimento delle attività e le tempistiche dell'iter di certificazione, indicando anche i/il nominativi/o dell'Ispettore incaricato.
Il Richiedente ha facoltà di non accettare i/il nominativi/o (in toto o in parte) entro 5 giorni dalla data di comunicazione fornendo una motivazione adeguata. Qualora le motivazioni trovassero fondato riscontro CERTIFICAZIONI provvederà ad un nuovo affidamento.

A questo punto inizia l'iter di certificazione con le attività di valutazione della conformità.

5.3 Valutazione della conformità

Obiettivo della valutazione della conformità della macchina oggetto della certificazione è la verifica di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) stabiliti dalla Direttiva che deve risultare dall'applicazione delle norme armonizzate o, in alternativa, il Richiedente deve dare evidenza di aver effettuato valutazioni, calcoli, prove o quant'altro per eliminare o minimizzare i rischi connessi con l'utilizzo della macchina.

L'individuazione di norme e/o leggi applicabili al prodotto è responsabilità del Richiedente che può prendere a riferimento le norme emesse dagli enti di normazione riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Le norme armonizzate, la cui applicazione da la presunzione di conformità alla Direttiva, sono pubblicate periodicamente dalla Commissione Europea e consultabili sul sito www.newapproach.org.

L'esito delle attività di valutazione eseguite (es. prove e ispezioni o riesami della documentazione) viene sempre comunicato al Richiedente.

5.3.1 Esame documentale

L'esame documentale è costituito dall'esame del fascicolo tecnico ed è finalizzato alla verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza applicabili della direttiva e ai requisiti delle norme di riferimento applicabili.

File 174PCrev13 regolamento CdP macchine. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

L'esito dell'esame della documentazione tecnica viene comunicato al richiedente la certificazione prima dell'esecuzione dell'attività ispettiva attraverso l'invio formale di una comunicazione (via fax o e-mail) in cui sono precisate eventuali note o le motivazioni in caso di esito negativo.

In quest'ultimo caso, CERTIFICAZIONI non potrà proseguire dell'iter di certificazione.

Il Richiedente dovrà dare comunicazione a CERTIFICAZIONI in merito alla risoluzione di tali problematiche emerse entro 12 mesi dall'invio dell'esito dell'esame del fascicolo tecnico pena la chiusura con esito negativo dell'iter di certificazione.

Se l'esito è positivo con note queste possono essere gestite anche parallelamente alla fase successiva del controllo del campione di macchina.

5.3.2 Esame della macchina

La verifica è condotta attraverso l'esame di un campione della macchina effettuato presso la sede indicata dal richiedente in fase di domanda di certificazione, e/o attraverso prove presso un laboratorio al fine di confermare la rispondenza del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza (RES).

CERTIFICAZIONI:

1. verifica che il tipo messo a disposizione sia stato fabbricato conformemente al fascicolo tecnico fornito e individua gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate, oppure gli elementi la cui progettazione non si basa sulle disposizioni applicabili delle suddette norme;
2. effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla Direttiva. In caso di subappalto di prove ad un laboratorio valgono le considerazioni fatte in § 4.2.1 ed il trasporto del campione è a carico del Richiedente;

Il Richiedente deve assistere, se non diversamente concordato, ogni ispettore per le verifiche in sede con il personale necessario per effettuare le misurazioni e le prove necessarie.

Qualora il campione presentato non risulti conforme alle norme ovvero alle specifiche tecniche, le prove potranno essere ripetute dopo le necessarie modifiche.

Il Richiedente deve in ogni caso fornire evidenza delle azioni correttive intraprese a fronte dell'esito negativo della prima verifica.

Il costo delle nuove verifiche sarà a carico del Richiedente.

5.3.3 Identificazione dei componenti

Nel corso dell'esame del progetto e della macchina vengono identificati:

1. i componenti di sicurezza impiegati ed il relativo campo di impiego;
2. i principali componenti, significativi per la sicurezza della macchina, impiegati ed il loro campo di impiego.

Il certificato di esame di tipo della macchina, quando concesso, conterrà l'identificazione dei componenti di sicurezza e dei componenti principali ed il relativo campo di impiego.
Il Richiedente deve fornire una tabella recante le varie tipologie di componenti utilizzati riferita al disegno d'assieme.

File 174PCrev13 regolamento CdP macchine. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

5.3.4 Rapporto sulla valutazione

Al termine dell'Esame documentale e dell'Esame della macchina, CERTIFICAZIONI redigerà un rapporto di prova che conterrà l'elenco dei documenti presi in considerazione per effettuare l'esame documentale, la registrazione delle misure e delle prove effettuate, le eventuali note e/o non conformità rilevate.

In caso siano presenti delle non conformità sarà precisato se la loro risoluzione richiede una ulteriore verifica in campo o può essere fatta solo su base documentale.

5.3.5 Verifiche supplementari

CERTIFICAZIONI si riserva la facoltà di effettuare verifiche supplementari in tutti i casi in cui:

- insorge l'esigenza di riscontrare la risoluzione di non conformità rilevate;
- il Concessionario avanza richiesta di trasferimento della certificazione di cui al §7.6;
- è necessaria una nuova valutazione del prodotto e/o della documentazione in seguito a modifiche relative a leggi e/o norme contenenti requisiti tecnici di riferimento (§ 8.1.1).

I costi di questo tipo di verifiche sono a carico del Richiedente e sono comunicati per mezzo di una offerta economica che necessita di approvazione.

Qualora l'eventuale Visita Ispettiva supplementare non avvenga entro i 12 mesi dalla data della verifica ispettiva precedente decadono le condizioni contrattuali e l'iter di certificazione si considera concluso con esito negativo.

5.3.6 Sicurezza sul lavoro

Ai sensi della legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Richiedente, s'impegna a fornire a CERTIFICAZIONI un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale incaricato da CERTIFICAZIONI.

Il Richiedente, s'impegna altresì a promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che incidano sull'attività lavorativa del personale incaricato della Verifica ispettiva e che richiedano la tutela sia dei lavoratori sia di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

5.4 Decisione per la certificazione: riesame finale e delibera

Sulla base delle risultanze delle prove e verifiche eseguite sul prodotto, l'ODD di CERTIFICAZIONI, che è composto in modo da garantirne l'imparzialità ed indipendenza di giudizio, riesamina le informazioni e i risultati relativi alle attività di valutazione svolte e delibera in merito alla certificazione. Queste attività sono documentate attraverso la compilazione del modulo MC250 "Sinottico Certificazione di Prodotto Macchine".

Quando la certificazione viene accordata, CERTIFICAZIONI provvede ad inviare al Richiedente, divenuto così il Concessionario, il relativo "Attestato di esame CE di tipo" MC037, nel quale sono precisati:

1. ragione sociale ed indirizzo completo del Concessionario;
2. ragione sociale ed indirizzo completo del Fabbricante;
3. norme secondo le quali è stata effettuata la certificazione;

File 174PCrev13 regolamento CdP macchine. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

4. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;
5. data del primo rilascio della Certificazione;
6. data di scadenza;
7. e specifiche tecniche applicate;
8. luogo e data della dichiarazione;
9. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione

Come previsto dalla direttiva macchine, il certificato ha validità cinque anni.

La validità è subordinata al fatto che non siano apportare modifiche rispetto al tipo approvato senza che queste vengano comunicate, visionate e approvate da CERTIFICAZIONI.

In seguito all'emissione del certificato, i dati relativi alla certificazione rilasciata sono inseriti nella banca dati dei prodotti certificati da CERTIFICAZIONI i cui contenuti sono diffusi a livello nazionale e internazionale, con le modalità stabilite, agli enti di accreditamento per le attività di controllo e agli altri organismi notificati perché ne siano informati.

5.5 Marcatura CE

A seguito del rilascio dell'"Attestato di esame CE di tipo" il Concessionario è autorizzato a:

- Procedere alla produzione in serie della macchina in oggetto conformemente al tipo certificato, se non è previsto che sia un pezzo unico;
- Commercializzare la/e macchina/e prodotta/e, previa emissione della "Dichiarazione CE di conformità" ed apposizione sulla macchina della marcatura CE. La marcatura deve essere accompagnata dal numero 1791 che identifica univocamente CERTIFICAZIONI come Organismo Notificato e la "Dichiarazione" deve essere redatta utilizzando il format visionato e approvato in fase di esame documentale.

5.6 Concessione del marchio CERTIFICAZIONI

Con decorrenza dalla data di rilascio del certificato, il Concessionario ha il diritto di usare i marchi eventualmente concessi da CERTIFICAZIONI, nei limiti del Regolamento per l'utilizzo del marchio (PC089).

La certificazione di Prodotto non solleva in alcun modo il Concessionario dalle proprie responsabilità ed obblighi di legge.

Il Concessionario deve cessare immediatamente l'uso del Certificato di Conformità o del marchio non appena abbia ricevuto notifica formale di un provvedimento di sospensione o revoca.

CERTIFICAZIONI controlla il corretto uso del marchio.

Appena identificato l'uso scorretto, CERTIFICAZIONI prenderà tutte le misure atte a far cessare tale uso, tutelando nel contempo e nei modi più opportuni i propri diritti, anche mediante la pubblicazione dell'accaduto sui propri mezzi di comunicazione e, ove necessario, sulla stampa.

File 174PCrev13 regolamento CdP macchine. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

5.7 Modifiche al Prodotto certificato

Durante il periodo di validità della certificazione, il Concessionario deve comunicare formalmente a CERTIFICAZIONI ogni sostanziale modifica al prodotto certificato.

La comunicazione deve essere accompagnata/seguita da una copia revisionata della documentazione.

Tale documentazione non deve limitarsi alla descrizione del componente introdotto o modificato bensì alla valutazione del contesto di installazione con indicazione delle ripercussioni tecniche sul funzionamento della macchina già individuate dal Richiedente.

CERTIFICAZIONI esaminerà le modifiche intervenute e deciderà se è necessaria una visita supplementare (i cui oneri sono comunque a carico del Concessionario) o se è sufficiente verificare le modifiche nel corso del successivo Riesame della validità dell'attestato.

La decisione di CERTIFICAZIONI verrà tempestivamente comunicata al Concessionario.

In caso di modifiche alla macchina, non autorizzate preventivamente, CERTIFICAZIONI procederà alla sospensione della validità dell'attestato di esame CE di tipo.

5.8 Aggiornamento del Prodotto certificato

Durante il periodo di validità della certificazione, il Concessionario potrebbe ritenere conveniente modificare la Macchina certificata in modo tale che si renda necessario un aggiornamento del Certificato in corso di validità.

Il Concessionario deve richiedere un aggiornamento del certificato. CERTIFICAZIONI emetterà un'offerta relativa alla modifica descritta dal Concessionario.

In caso di accettazione dell'offerta, CERTIFICAZIONI eseguirà il processo descritto da presente capitolo.

Nel caso in cui l'offerta non venisse accettata, il Certificato in corso di validità ed il Prodotto certificato non verranno modificati.

6 Obblighi del Richiedente e del Concessionario

L'Organizzazione richiedente, per ottenere e mantenere la certificazione, deve ottemperare a tutte le prescrizioni del presente Regolamento ed in particolare:

- Deve soddisfare sempre i requisiti di certificazione;
- Deve facilitare lo svolgimento di tutte le attività di valutazione necessarie;
- Deve facilitare l'accesso a tutte le aree da valutare, alle apparecchiature pertinenti ed al personale coinvolto compreso il proprio eventuale subappaltatore;
- Deve consentire a che gli Ispettori dell'Ente di Accreditamento possano accedere assieme agli Ispettori di CERTFICAZIONI presso tutti i propri locali per permettere lo svolgimento delle eventuali verifiche in accompagnamento, necessarie alla valutazione della stessa CERTIFICAZIONI, anche senza preavviso minimo, pena la mancata concessione della certificazione o sospensione o revoca della stessa in caso di persistente inadempienza all'obbligo medesimo;
- Una volta ottenuta la certificazione è tenuta a fare dichiarazioni, o a far riferimento alla propria certificazione, in maniera coerente con il campo di applicazione della certificazione stessa, compresi i riferimenti eventualmente presenti nel materiale pubblicitario;
- Una volta ottenuta la certificazione deve garantire che nessun certificato o rapporto, o parte di essi, vengano usati in modo non corretto;

File 174PCrev13 regolamento CdP macchine. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

- Una volta ottenuta la certificazione non la deve utilizzarla in maniera tale da dare discredito a CERTIFICAZIONI, e non deve fare dichiarazioni che possano essere considerate non corrette da CERTIFICAZIONI o che, in caso di preventiva richiesta, CERTIFICAZIONI non avrebbe autorizzato;
- Una volta ottenuta la certificazione è tenuta a cessare, in caso di eventuale sospensione o revoca o scadenza della certificazione, di utilizzare tutto il materiale pubblicitario che contenga i relativi riferimenti e a restituire, su richiesta di CERTIFICAZIONI, qualsiasi documento di certificazione;
- Una volta ottenuta la certificazione deve mantenere una registrazione di tutti gli eventuali reclami presentati concernenti la conformità ai requisiti di certificazione e rendere queste registrazioni disponibili a CERTIFICAZIONI quando richiesto. Deve inoltre intraprendere le appropriate azioni in riferimento a tali reclami e documentarle;
- Una volta ottenuta la certificazione deve informare tempestivamente e per iscritto (PEC, fax, lettera) CERTIFICAZIONI di modifiche apportate all'assetto societario, trasferimenti di proprietà, variazioni di indirizzi, apertura nuove sedi, cambi di denominazione sociale o altre modifiche che possono influenzare i requisiti di certificazione;
- Una volta ottenuta la certificazione deve informare tempestivamente e per iscritto (PEC, fax, lettera) CERTIFICAZIONI di modifiche apportate alla macchina oggetto dell'attestazione CE;
- Una volta ottenuta la certificazione deve comunicare, pena la revoca della certificazione, l'eventuale coinvolgimento del rappresentante legale in procedimenti giudiziari connessi con l'attività dell'Organizzazione, con particolare riferimento alle leggi sulla responsabilità da prodotto difettoso;
- Una volta ottenuta la certificazione, se acquisisce il diritto di utilizzare marchi legati alla certificazione stessa, deve conformarsi al "Regolamento sull'utilizzo del marchio" PC089;
- Versare gli importi convenuti per tutte le attività, prove e verifiche che sono previste a pagamento nel presente Regolamento.

6.1 Responsabilità del concessionario - Manleva

Il rilascio della certificazione di prodotto non costituiscono garanzia da parte di CERTIFICAZIONI del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti gravanti sul Concessionario ovvero sul Fabbricante, quando questi è un soggetto diverso.

Pertanto, il Concessionario e/o il Fabbricante rimangono gli unici responsabili, sia verso sé stessi, sia verso i terzi, del corretto svolgimento dei propri processi e della conformità dei propri prodotti ai pertinenti requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, ecc., di tipo internazionale, nazionale o locale, nonché alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere.

Il Concessionario s'impegna altresì a manlevare e a tenere indenne CERTIFICAZIONI ed i suoi dipendenti e collaboratori da qualsiasi reclamo, azione e/o pretesa da chiunque avanzati in relazione ad incidenti e/o danni a terzi connessi alle attività eseguite da CERTIFICAZIONI sulla base del presente Regolamento.

Il Fabbricante ed il Concessionario della macchina in questione hanno la responsabilità permanente di assicurare che detta macchina sia conforme al corrispondente stato dell'arte.

Il Concessionario deve conformare e impegnarsi a mantenere conformi i propri prodotti certificati a tutti i requisiti di legge e di natura cogente (quali Direttive, Leggi, Regolamenti) applicabili, avendo chiaro che rimane l'unica responsabile dell'osservanza delle disposizioni legislative in vigore con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di CERTIFICAZIONI.

File 174PCrev13 regolamento CdP macchine. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

7 Riesame, modifica, sospensione, revoca, rinuncia e trasferimento

Nei paragrafi seguenti vengono descritte le procedure per effettuare:

1. riesame della validità della certificazione;
2. modifica della certificazione;
3. sospensione della certificazione;
4. revoca della certificazione;
5. rinuncia della certificazione;
6. trasferimento della certificazione.

7.1 Riesame della validità dell'attestato

In prossimità della scadenza dell'attestato, il Concessionario comunica la propria decisione in merito alla rinuncia al Certificato oppure alla domanda di riesame della validità del certificato.

In caso di domanda di riesame della validità del certificato, il Concessionario presenterà una domanda di certificazione come se fosse un prodotto nuovo. In questo caso CERTIFICAZIONI procederà al riesame della validità dell'Attestato.

Se considera che l'attestato rimane valido, tenuto conto dello stato dell'arte, CERTIFICAZIONI ne proroga la validità per altri 5 anni.

Qualora la validità non sia prorogata il Concessionario cessa di immettere sul mercato la macchina.

Tutte le spese relative al Riesame della validità dell'Attestato restano a carico del Concessionario.

7.2 Modifica dell'attestato

La modifica dell'attestato comprende sia una estensione che una riduzione dello stesso.

Se il Concessionario decide di modificare l'ambito di validità della certificazione deve farne richiesta scritta a CERTIFICAZIONI, che deciderà se sia necessaria o meno una nuova attività di prova o verifica.

I costi relativi a questa richiesta sono a carico del Concessionario stesso.

7.3 Sospensione dell'attestato

La certificazione può essere sospesa allorquando CERTIFICAZIONI abbia ragione di ritenere che il prodotto certificato non risponda più ai requisiti normativi, legislativi e/o regolamentari e, in particolare, nei seguenti casi:

7. modifiche al prodotto certificato non autorizzate preventivamente;
8. inadempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi previsti;
9. impossibilità ad effettuare eventuali visite supplementari richieste da CERTIFICAZIONI;
10. su richiesta motivata del Concessionario;
11. nei casi di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti, a qualunque titolo, a CERTIFICAZIONI.

File 174PCrev13 regolamento CdP macchine. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

7.3.1 Conseguenze della sospensione

Durante il periodo di sospensione della Certificazione, il Concessionario:

1. è tenuto a sospendere la produzione e la fornitura al mercato del prodotto certificati oggetto della sospensione stessa;
2. non può utilizzare il certificato e i marchi di cui al presente Regolamento, né qualificarsi come detentrice della certificazione;

CERTIFICAZIONI comunicare il provvedimento di sospensione agli eventuali Enti aventi diritto quali ACCREDIA, Ministero competente e agli altri Organismi Notificati nei modi previsti dalla Direttiva e dai Regolamenti di ACCREDIA.

La sospensione può essere annullata soltanto se il Concessionario avrà ovviato ai rilievi formulati, adottando le opportune azioni correttive e dimostrando, inoltre, di avere adottato quelle azioni preventive volte ad evitare il ripetersi dell'inadempienza.

Prima di procedere al ripristino della certificazione, CERTIFICAZIONI può effettuare esami, prove, verifiche documentali e/o presso le Organizzazioni interessate (Concessionario, Fabbricante ed i suoi eventuali fornitori), al fine di accertare l'effettiva risoluzione delle problematiche precedentemente riscontrate.

Tutte le spese relative a tali verifiche aggiuntive sono a carico del Concessionario.

Trascorsi sei (6) mesi senza che la sospensione abbia potuto essere annullata, la certificazione viene revocata.

Il provvedimento di sospensione della certificazione e l'eventuale provvedimento di ripristino vengono comunicati al Concessionario a mezzo raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge.

7.4 Revoca dell'attestato

La certificazione può essere revocata, ossia viene ritirato in maniera definitiva un Attestato emesso, per inadempienza del Concessionario al contratto di certificazione e, in particolare, in caso di:

1. fallimento o cessazione dell'attività del Concessionario;
2. non osservanza, che comporti negligenza grave, degli impegni assunti;
3. decisione di rinuncia al riesame della validità del Certificato da parte del Concessionario;
4. irregolarità o abusi nell'utilizzo del certificato e/o del marchio;
5. condanna del Fabbricante per il mancato rispetto di requisiti cogenti del prodotto oggetto della certificazione;
6. mancato adeguamento a modifiche normative e/o regolamentari;
7. mancato annullamento della sospensione della certificazione.

La decisione della revoca viene comunicata all'Organizzazione a mezzo raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge.

7.4.1 Conseguenza della revoca della certificazione

Nel caso di revoca della certificazione, il Concessionario si obbliga a:

1. sospendere la produzione e la fornitura del prodotto certificato oggetto della revoca;

File 174PCrev13 regolamento CdP macchine. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

2. comunicare, entro quindici (15) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, le eventuali giacenze del prodotto certificato negli stabilimenti o magazzini interessati;
3. non utilizzare più il certificato ed il marchio o i marchi concessi in uso;
4. eliminare dai prodotti, cataloghi e da tutti i documenti detti marchi, nonché ogni riferimento alla certificazione stessa;
5. provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a CERTIFICAZIONI.

CERTIFICAZIONI, a sua volta, provvede a:

1. cancellare la certificazione del prodotto dalle banche dati;
2. comunicare il provvedimento di revoca agli eventuali Enti aventi diritto quali ACCREDIA, Ministero competente e agli altri Organismi Notificati nei modi previsti dalla Direttiva e dai Regolamenti di ACCREDIA.
3. eventualmente ove lo ritenga opportuno, richiedere al Concessionario di cambiare il riferimento di tipo o il numero di modello del prodotto per il quale la certificazione è stata revocata;
4. richiedere al Concessionario, nei casi di presenza sul mercato di esemplari del prodotto certificato per il quale è stata revocata la certificazione a causa di difetti che possano rappresentare pregiudizio agli utilizzatori, di ritirare dai propri depositi e dal mercato tutte le unità del prodotto medesimo, entro il termine che gli verrà indicato da CERTIFICAZIONI.

Qualora il Concessionario non ottemperasse alle richieste di cui ai punti precedenti, CERTIFICAZIONI darà la pubblicità che riterrà più opportuna della presenza sul mercato di tale prodotto non più certificato e/o non conforme.

7.5 Rinuncia alla certificazione

Il Richiedente può rinunciare alla certificazione prima del suo ottenimento, tuttavia in questo caso:

1. se la rinuncia perviene a CERTIFICAZIONI prima dell'esecuzione dell'attività di certificazione, il Richiedente sarà tenuto al pagamento del solo importo relativo alla gestione documentale della domanda;
2. se la rinuncia viene effettuata successivamente all'avvio dell'attività di certificazione ma prima del suo completamento, il Richiedente sarà tenuto al pagamento di un importo pari al 50% (cinquanta per cento) di quanto dovuto per la certificazione.

Il Concessionario può rinunciare alla certificazione:

1. per parte o per tutti i modelli inseriti in un attestato di tipo, con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data prevista per il riesame dell'attestato e il relativo rinnovo del contratto;
2. quando non intenda adeguare il prodotto certificato alle variazioni di legislazione, norme o specifiche tecniche di riferimento;
3. quando non accetti le variazioni apportate al presente Regolamento;
4. quando non accetti le variazioni delle tariffe relative ai costi del riesame della validità della certificazione;
5. in caso di rinuncia volontaria.

La rinuncia deve essere comunicata tramite raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge.

File 174PCrev13 regolamento CdP macchine. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

7.5.1 Conseguenze della rinuncia

Nel caso di rinuncia alla certificazione conseguita, il Concessionario si obbliga a:

1. cessare di apporre il marchio connessi alla certificazione sul prodotto interessati e a non incrementare la relativa produzione nell'eventuale periodo di preavviso;
2. comunicare, contestualmente alla comunicazione di rinuncia, le eventuali giacenze di prodotto certificato nonché ad esaurire dette giacenze entro il termine che verrà indicato da CERTIFICAZIONI;
3. eliminare dai prodotti, cataloghi e da tutti i documenti il marchio o i marchi relativi alla certificazione, nonché ogni riferimento alla certificazione stessa;
4. nel caso di recesso dal Contratto di certificazione, provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a CERTIFICAZIONI.

CERTIFICAZIONI, a sua volta:

12. cancella la certificazione del prodotto dalle banche dati;
13. se del caso, richiede al Concessionario di cambiare il riferimento di tipo o il numero di modello del prodotto per il quale è stata comunicata la rinuncia alla certificazione, qualora la produzione di detto prodotto non sia cessata.

Qualora il Concessionario non ottemperasse alla richiesta di cui sopra, CERTIFICAZIONI darà la pubblicità che riterrà più opportuna della presenza sul mercato di tale prodotto non più certificato.

7.6 Trasferimento della certificazione

La Certificazione è riservata al Concessionario ed agli ambiti menzionati nel certificato.

Essa non è trasferibile, salvo nei casi di cessione, trasformazione, fusione, scissione, conferimento di un ramo particolare dell'Organizzazione detentrice della certificazione.

In questi casi, il Concessionario dovrà inviare una comunicazione a CERTIFICAZIONI in modo tempestivo, comunque non oltre quindici (15) giorni dall'avvenuta iscrizione della relativa registrazione nel Registro delle Imprese, ove prevista; l'inosservanza di questo termine può dare luogo all'applicazione del provvedimento di sospensione o di revoca della certificazione.

Nei casi sopra descritti, il nuovo Concessionario dovrà inoltrare a CERTIFICAZIONI richiesta scritta di trasferimento della certificazione in capo al soggetto risultante dalla modifica dell'assetto societario, corredata di copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, e di eventuali ulteriori documenti, qualora siano ritenuti necessari. CERTIFICAZIONI provvederà quindi ad accertare, eventualmente anche attraverso prove/verifiche supplementari, che l'oggetto della certificazione non abbia subito modifiche o comunque sia conforme ai requisiti della norma ovvero specifica tecnica di riferimento.

I costi dell'aggiornamento della certificazione e delle eventuali prove/verifiche saranno a carico dell'Organizzazione risultante dalla vicenda modificativa.

File 174PCrev13 regolamento CdP macchine. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

8 Modifiche dei requisiti

8.1.1 Modifica o abrogazione delle norme

Qualora la(e) norma(e) o le specifiche tecniche di riferimento venissero modificate o abrogate, CERTIFICAZIONI ne darà tempestiva comunicazione al Concessionario.

Il Concessionario avrà la facoltà di adeguare il prodotto alle nuove prescrizioni entro il termine indicato da CERTIFICAZIONI, ovvero di rinunciare alla certificazione.

Nel caso in cui il Concessionario decidesse di mantenere la certificazione, CERTIFICAZIONI provvederà a verificare la conformità del prodotto alle nuove prescrizioni normative. Le spese per la suddetta verifica saranno preventivamente comunicate da CERTIFICAZIONI, ai fini della loro accettazione, e saranno a carico del Concessionario.

In caso di rinuncia o comunque di mancato completamento dell'iter di aggiornamento della certificazione, CERTIFICAZIONI procederà con l'annullamento del relativo certificato, in quanto non più valido.

8.1.2 Modifiche al Regolamento

Nel caso in cui CERTIFICAZIONI apportasse alle prescrizioni del presente Regolamento, modifiche che prevedono l'accettazione da parte del Richiedente, CERTIFICAZIONI ne darà comunicazione.

CERTIFICAZIONI fornirà adeguate informazioni delle modifiche che intende apportare ai requisiti per la certificazione.

Qualora il Richiedente non risponda a sua volta entro un (1) mese dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta variazione del Regolamento, le relative modifiche s'intenderanno tacitamente accettate.

CERTIFICAZIONI terrà conto delle opinioni espresse dalle parti interessate prima di decidere la forma precisa e la data di attuazione delle modifiche.

A seguito della decisione e della pubblicazione dei requisiti modificati, CERTIFICAZIONI verificherà che ciascun Concessionario esegua tutti gli adattamenti necessari entro un periodo di tempo, ritenuto ragionevole a proprio giudizio.

9 Limiti e responsabilità di CERTIFICAZIONI

9.1 Responsabilità di CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI ha la responsabilità permanente di assicurare che l'attestato di esame CE del tipo rimanga valido. CERTIFICAZIONI informa il Concessionario di ogni eventuale cambiamento di rilievo che avesse un'implicazione sulla validità dell'attestato. CERTIFICAZIONI revoca gli attestati non più validi.

CERTIFICAZIONI si assume la responsabilità della conformità del prodotto sottoposto alla certificazione di prodotto; non si assume la responsabilità della conformità al tipo certificato degli esemplari di serie prodotti e commercializzati dal fabbricante.

CERTIFICAZIONI non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Concessionario dalla sospensione, rinuncia o revoca dell'accreditamento; nei suddetti casi, l'Organizzazione ha la facoltà di rinunciare alla certificazione, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

File 174PCrev13 regolamento CdP macchine. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

9.1.1 Conservazione dei documenti

CERTIFICAZIONI conserva per quindici anni dalla data del rilascio dell'attestato (prima emissione ed eventuali rinnovi) una copia del medesimo, il fascicolo tecnico e tutti i documenti significativi che lo riguardano.

9.1.2 Inadempimento CERTIFICAZIONI, limiti alla responsabilità

CERTIFICAZIONI potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Concessionario soltanto per i danni conseguenti a dolo o colpa grave.

La responsabilità di CERTIFICAZIONI per qualsiasi danno derivante dall'esecuzione ovvero dall'inadempimento, parziale o totale, delle proprie obbligazioni oggetto del presente Regolamento, sarà limitata ad una somma che non potrà eccedere, salvo specifico accordo un importo totale pari alla assicurazione obbligatoria per legge in relazione alla certificazione del prodotto, a partire dal verificarsi dell'evento che ha determinato la responsabilità di CERTIFICAZIONI.

9.1.3 Clausola di decadenza

Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di CERTIFICAZIONI dovrà essere avanzata dal Richiedente ovvero dal Concessionario, a pena di decadenza, entro e non oltre un (1) anno dall'evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.

10 Informativa ex GDPR – Regolamento UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (denominato GDPR), i dati personali direttamente forniti dal Richiedente, sono trattati da CERTIFICAZIONI al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con il Richiedente stesso).

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici e manuali, unicamente per svolgere le attività contrattuali, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il conferimento dei dati del Richiedente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali.

L'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità di dar corso alle certificazioni.

I dati potranno essere comunicati da CERTIFICAZIONI, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti, Amministrazioni, Associazioni e, in generale, ad ogni soggetto pubblico e privato, a soggetti interni designati sia responsabili sia incaricati del trattamento dei dati, nonché a quei soggetti esterni, ai quali la comunicazione dei dati è indispensabile, comprese le società di recupero del credito e gli studi legali, ai quali potrà essere affidato l'incarico di recupero dei crediti.

La diffusione dei dati è finalizzata esclusivamente a garantire le istituzioni ed i consumatori circa il rilascio, l'esistenza, la rinuncia, la sospensione o la revoca della certificazione.

Titolare dei dati personali è CERTIFICAZIONI, nella persona del Direttore Generale pro-tempore.

Ai sensi dell'art. 15 (Diritto di accesso dell'interessato) del Regolamento 2016/679, il Richiedente (anche quando divenuto Concessionario) potrà in ogni momento avere accesso ai propri dati.

Con la sottoscrizione del presente Regolamento, il Richiedente acconsente che i propri dati personali siano trattati per gli scopi sopra indicati e siano altresì oggetto di comunicazione e di diffusione nell'ambito delle finalità su riportate.

File 174PCrev13 regolamento CdP macchine. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

11 Modifiche al presente Regolamento

In caso di aggiornamenti e modifiche al presente "Regolamento per la certificazione di prodotto, direttiva macchine 2006/42/UE" (PC174) CERTIFICAZIONI renderà sempre disponibile il nuovo documento nel sito aziendale, nella sezione relativa ai Regolamenti www.certificazioni.it/azienda/regolamenti/ e invierà una comunicazione di avviso ai Clienti. Resta inteso che il regolamento a cui fare riferimento è il documento in vigore presente sul sito web di CERTIFICAZIONI.

Se le modifiche al Regolamento sono una conseguenza di una nuova norma, il cliente deve accettare tali cambiamenti senza potersi opporre. Al contrario se il Regolamento è stato modificato da CERTIFICAZIONI ed il cliente ritiene che i cambiamenti non siano favorevoli può disdire il contratto in essere.

12 Riservatezza

CERTIFICAZIONI assicura che tutte le informazioni acquisiti durante le proprie attività sono gestite con la massima riservatezza.
CERTIFICAZIONI provvede a far sottoscrivere a tutto il personale ed ai collaboratori un impegno di riservatezza nel quale il personale si impegna a non divulgare le informazioni acquisite durante le attività svolte per CERTIFICAZIONI.

13 Ricorsi e reclami

Ricorsi e reclami possono essere presentati a CERTIFICAZIONI come indicato in PC086 "Gestione ricorsi e reclami" disponibile sul sito www.certificazioni.it oppure fornibile su richiesta.

14 Documenti collegati

PC186 "Procedura di Certificazione di tipo di una macchina"
MC187 "Incarico per auditor membro ODD CDP-MAC"
PC086 "Gestione reclami e ricorsi"
PC089 "Regolamento per l'utilizzo del marchio"
MV175 "Domanda di esame CE del tipo rispetto alla direttiva 2006/42/CE "macchine"
PA002 "Procedura di qualificazione dei fornitori"
MC037 "Attestato di esame CE del Tipo"

File 174PCrev13 regolamento CdP macchine. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.